



**Comune di
Dicomano**
Provincia di Firenze

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
Approvato con deliberazione n. 58 del 23.5.2001

Art. 1

COMPOSIZIONE E FUNZIONI DELLA GIUNTA

1. La composizione della Giunta ed il suo funzionamento sono regolate dalla legge, dallo Statuto, artt. da 19 a 25, e dalle presenti norme regolamentari.

Art. 2

SEDE DELLE RIUNIONI

1. Le riunioni si tengono di regola nel Palazzo comunale. In via eccezionale la Giunta può riunirsi in altra sede indicata dal Sindaco.
2. La riunioni della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione del Sindaco o della Giunta stessa.
3. La Giunta si riunisce di norma una volta la settimana.

Art. 3

CONVOCAZIONE

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco. In sua assenza presiede e convoca la Giunta il Vicesindaco. In assenza del Vicesindaco presiede la Giunta l'Assessore più giovane.
2. La convocazione avviene mediante avvisi scritti spediti tramite posta ordinaria o consegna a mano, mediante e-mail, o anche mediante telefono, almeno 24 ore prima della seduta stessa.
3. Nell'avviso o nella comunicazione dovrà essere reso noto il luogo e l'ora della seduta. L'avviso può contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, anche su richiesta di ogni assessore.

Art. 4

VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.
2. Qualora il numero dei componenti sia dispari la seduta è valida con la presenza della metà dei componenti arrotondato per eccesso.

Art. 5

VERBALIZZAZIONE

1. Il Segretario comunale annota a verbale i presenti, la data di inizio e termine della seduta e eventuali dichiarazioni su richiesta degli assessori.



Comune di Dicomano

Provincia di Firenze

2. Le decisioni che non assumono la veste di atti deliberativi sono, su richiesta dei componenti, riportate a verbale.

Art. 6 RESOCONTO ATTIVITA'

1. Ai sensi dell'art. 19 c. 7 dello Statuto comunale, la Giunta riferisce al Consiglio comunale sulle sue attività annuali entro il mese di marzo dell'anno successivo mediante relazione scritta.

Art. 7 VALIDITA' DELLE DELIBERE

1. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei votanti.

Art. 8 PERMESSI AMMINISTRATORI

1. Al Sindaco e agli Assessori, compresi quelli di nomina esterna al Consiglio comunale, si applicano le norme sulle aspettative, permessi ed indennità stabilite dalla legge.
2. Le attestazioni ai datori di lavoro per le finalità di cui all'art. 79 c. 6 del T.U. 267/2000, per i permessi usufruiti dal Sindaco e dagli assessori per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali, vengono rilasciate dal Segretario comunale o dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Sviluppo Economico sulla scorta dei dati agli atti del Comune.
3. Le attestazioni relative alla attività e ai tempi di espletamento del mandato politico, nelle misure massime stabilite dalla legge, sia per permessi retribuiti che non retribuiti, sono ugualmente rilasciate dal Segretario o dal Responsabile del servizio sopra indicato, sulla scorta di autocertificazione sottoscritta dall'Amministratore che ha usufruito del permesso su modello predisposto dall'ufficio.